

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2747-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE EMO CAPODILISTA)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991,  
n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno  
dell'occupazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
e col Ministro della Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, ora al nostro esame, rappresenta la dodicesima reiterazione del decreto-legge n. 5 dell'11 gennaio 1989, ed è sostanzialmente uguale al decreto-legge n. 29 del 28 gennaio 1991 (atto Senato n. 2638), che lo precede immediatamente nella serie, non convertito dal Senato per scadenza dei termini dopo un *iter* assai travagliato.

La vicenda è troppo nota per dover ripetere le considerazioni contenute in relazioni all'Assemblea molto simili fra loro che ho svolto in forma orale o scritta già numerose volte.

Mi limiterò soprattutto a sottolineare le poche modifiche introdotte nel decreto-legge n. 108 rispetto al testo del gennaio scorso.

Al comma 2 dell'articolo unico di conversione, che convalida gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti - cui al comma 3 si aggiunge quello n. 275 del 4 ottobre 1990 a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro - è stata giustamente introdotta un'eccezione per quanto riguarda l'articolo 11 del precedente decreto n. 29, non riprodotto nel presente decreto, non essendone stati a suo tempo riconosciuti i presupposti di necessità e urgenza dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.

È stato invece accolto e introdotto nel testo, come proposto nella precedente fase dalla Commissione lavoro, lo spostamento dei termini di scadenza per alcuni istituti dal 30 aprile al 30 giugno 1991: e precisamente all'articolo 2, commi 1, primo e terzo periodo, 3 e 7 (per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale); all'articolo 4, comma 1 (relativo alla cassa

integrazione guadagni straordinaria) e all'articolo 5, comma 1 (per il pensionamento anticipato). Spostamento di termini che comporta complessivamente una maggiore spesa di 156 miliardi di lire.

Sono state altresì accolte le modifiche della Commissione lavoro all'articolo 2, ultimo comma, relative all'aumento da 2 a 3 dei rappresentanti del personale nella commissione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98, riguardante lo *status* dei cittadini italiani dipendenti da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica, nonché la proposta di modifica all'articolo 9, per elevare da 29 a 32 anni l'età massima prevista per le assunzioni con contratti di formazione e lavoro nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-Nord.

All'articolo 10 il nuovo decreto ha introdotto, al comma 2, la previsione di spesa anche per l'anno 1993, precedentemente non indicata, per i compensi di cui al Fondo di incentivazione per il personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, mentre non è stato reiterato il comma 5 del precedente decreto. Al comma 5 del testo al nostro esame, che corrisponde al comma 6 del precedente decreto, è stato inoltre modificato il sistema di copertura dei 20 miliardi stanziati per provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, a proseguimento del progetto informatico «Teleporto del lavoro» e per l'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi, ripartendolo per 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

Il testo dell'articolo 1, come nel precedente decreto, disciplina i trattamenti di disoccupazione, conferendo carattere di permanenza alle disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria contenute nel decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988. Per quanto riguarda il trattamento speciale di disoccupazione, viene confermata la copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi nei quali è stato corrisposto tale trattamento ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, a favore dei lavoratori che abbiano maturato l'età minima di 48 anni, se donne, e 53 anni, se uomini.

L'articolo 2 proroga la disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della GEPI. Nell'articolo sono inoltre confermati gli interventi straordinari della GEPI per i lavoratori dipendenti dalle società individuate dalla delibera del CIPI del 21 gennaio 1988. Confermative del precedente decreto sono anche le norme che assicurano ai dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno un trattamento economico per il periodo di sospensione dal lavoro.

La Commissione lavoro propone, con quattro emendamenti, di prorogare al 30 settembre 1991 le date di scadenza dei trattamenti previste, come già accennato, per il 30 giugno, stante il decorso del tempo.

L'articolo 3 contiene norme di interpretazione autentica relative all'attività del CIPI; nel comma 3 si concede, in particolare, la possibilità ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria di poter usufruire del trattamento di cassa integrazione e si regola la riammissione in termini per il diritto al trattamento di disoccupazione.

Come nel precedente decreto, l'articolo 4 contiene disposizioni diverse; è stata però introdotta una modifica al periodo massimo per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria, aumentato a 36 mesi, e bloccandolo in ogni caso al 30 giugno 1991. L'articolo 4

conferma inoltre l'intervento finanziario finalizzato a consentire alla GEPI attività di reimpiego di mille unità lavorative per iniziative da assumere nel territorio della Regione siciliana.

L'articolo 5 contiene norme in materia di pensionamento anticipato. La Commissione lavoro propone, come all'articolo 2, un emendamento per prorogare la validità di tale regime dalla scadenza prevista del 30 giugno a quella del 30 settembre 1991 ed inoltre al comma 6, secondo periodo, propone di riconoscere, validi nella fattispecie, gli accordi sindacali anche se non raggiunti in sede governativa.

L'articolo 6 detta norme in materia di occupazione, concedendo anche ad imprese beneficiarie di contributi erogati dallo Stato, che abbiano operato nel settore della riparazione e costruzione di strutture produttive danneggiate da eventi sismici, la possibilità di assumere personale mediante contratti di formazione e lavoro.

L'articolo 7, recante norme relative al finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione, è rimasto, rispetto al precedente decreto, sostanzialmente invariato. È stata tuttavia accolta la modifica, proposta dalla Commissione durante l'esame del precedente decreto, che stabilisce la priorità dei finanziamenti per i progetti relativi alla città di Reggio Calabria, rispetto a quelli concernenti il territorio dell'intera regione Calabria.

L'articolo 8 disciplina il finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

L'articolo 9, riguardante la materia dei contratti di formazione e lavoro come nel precedente decreto, integra, tra l'altro, alcune disposizioni stabilite dalla legge n. 407 del 1990, ed in alcuni casi permette di elevare a 32 anni l'età minima per le assunzioni attraverso tali contratti.

L'articolo 10 detta norme di organizzazione del mercato del lavoro, con le modifiche già illustrate.

La decadenza del provvedimento in esame potrebbe comportare notevoli difficoltà e rendere impossibile una sua ulteriore reiterazione.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la 11<sup>a</sup> Commissione propone pertanto all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, con gli emendamenti dalla stessa accolti, non apparendo opportuno il

tentativo di operare ulteriori modifiche che potrebbero compromettere la necessaria speditezza dell'*iter* del provvedimento.

EMO CAPODILISTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

10 aprile 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista-PDS. Si esprimono comunque perplessità riguardo a talune previsioni del decreto-legge n. 108, che sembrano dar corso ad autentiche strutture parallele, enfatizzando i compiti dell'INSAR.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: ANDREATTA)

**sul disegno di legge**

10 aprile 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, pur richiamando il proprio atteggiamento sfavorevole di principio sul testo, così come evidenziato nel parere reso il 20 febbraio 1991, sul disegno di legge n. 2638, che il presente atto va a reiterare.

Quanto alle singole norme, la Commissione osserva che il comma 1 dell'articolo 5 estende la portata della norma, rispetto al precedente decreto-legge, senza definire una nuova quantificazione del relativo onere.

Quanto all'articolo 10, comma 2, il parere è contrario per mancanza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senza che occorra richiamare il parere già reso all'Assemblea in data 14 marzo sul precedente provvedimento in materia, occorre far presente che detta disposizione prevede l'utilizzo per finalità di copertura di parte di un fondo

fuori bilancio destinato alla formazione professionale. Tale fondo è alimentato da entrate contributive a carico delle categorie interessate. Pertanto, se sotto un profilo di opportunità economica, non pare condivisibile la scelta di porre a carico dei settori produttivi, in un momento in cui si lamenta l'elevatezza del costo del lavoro, un onere destinato al pagamento del personale del Ministero, sotto un profilo più strettamente contabile si deve far presente che non è corretto - ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988 - utilizzare una contabilità fuori bilancio senza ridurre permanentemente per la quota corrispondente la norma sostanziale di spesa. In questo caso, occorrerebbe quantificare la parte dell'aliquota contributiva destinata al pagamento dei dipendenti del Ministero del lavoro, che così assumerebbe carattere di imposta, onde scinderla dal contributo complessivo posto a carico degli interessati e destinato alla formazione professionale.

**su emendamenti**

23 aprile 1991

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, dichiara di non opporsi - pur avendo il Tesoro manifestato avviso contrario su tutti gli emendamenti - ad eccezione che sui seguenti, per i quali il parere è contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.1, estensivo delle fattispecie di prepensionamento; 4.1, carente di quantificazione; 4.5, 4.6 e 4.7, carenti di quantificazione e il cui onere addotto a copertura non può essere ritenuto coperto dal contributo erogato dallo Stato ad

altri fini; 5.4 e 5.5, estensivi della normativa in tema di prepensionamento; 10.1, in materia di organici del Ministero del lavoro, che non prevede nè quantificazione nè copertura. Sulla base di informazioni ottenute in via breve dagli uffici della Ragioneria generale, manca lo spazio di copertura per l'emendamento 5.3, il cui onere, superiore di 15 miliardi rispetto a quello preventivato nel testo, non troverebbe conseguentemente sufficiente copertura ai sensi della lettera b) del comma 7 dell'articolo 5. Conseguentemente il parere è contrario, a maggioranza, per mancanza di copertura, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche su tale emendamento.

**Emendamenti proposti dalla Commissione**

## AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

## Art. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 30 giugno 1991» con le altre: «fino al 30 settembre 1991».*

2.2

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 1991» con le altre: «30 settembre 1991».*

2.1

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 1991» con le altre: «30 settembre 1991».*

2.3

*Al comma 7, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 1991» con le altre: «fino al 30 settembre 1991».*

2.4

## Art. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1991» con le altre: «30 settembre 1991».*

5.1

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «in sede governativa» con l'altra: «sindacali».*

5.2



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre 1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'articolo 11.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

*Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1991.*

## **Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)*

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del

1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico

della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

## Articolo 2.

### *(Proroga del trattamento di integrazione salariale)*

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1991 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro

non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1991.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 28, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1991, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle centosessanta unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: «due rappresentanti del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti del personale interessato».

### Articolo 3.

#### *(Norme di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2)

dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

#### Articolo 4.

##### *(Disposizioni diverse)*

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 41 miliardi per il 1991, si provvede: *a)* relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b)* relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui

all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1991, purchè entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana può essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intenden-



dosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

##### *(Norme in materia di pensionamento anticipato)*

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto

1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonchè delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

#### Articolo 6.

*(Norme in materia di occupazione)*

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 7.

*(Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione).*

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria».

#### Articolo 8.

*(Finanziamento per lavori socialmente utili  
nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata

l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

#### Articolo 9.

*(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.».

#### Articolo 10.

*(Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro)*

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; b) per gli anni 1991, 1992 e 1993 a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991, 1992 e 1993 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro B della medesima tabella XV.

5. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonchè all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

#### Articolo 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - JERVOLINO RUSSO -  
SCOTTI - CIRINO POMICINO - CARLI  
- BATTAGLIA - GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI